



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area:

DETERMINAZIONE

N. A6144 del 15/11/2010

Proposta n. 18591 del 28/10/2010

Oggetto:

D.M. del 14/12/2001 n. 454 - D.G.R. 7 novembre 2006, n. 806 - Modificazione dei valori delle tabelle per la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in taluni lavori agricoli connessi alla coltivazione dell'actinidia ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte.

Proponente:

Estensore	CARBONETTI ALFONSO	_____
Responsabile del procedimento	CARBONETTI ALFONSO	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: D.M. del 14/12/2001 n. 454 - D.G.R. 7 novembre 2006, n. 806 - Modificazione dei valori delle tabelle per la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in taluni lavori agricoli connessi alla coltivazione dell'actinidia ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ;

VISTO il D.M. del 14/12/2001 n. 454, relativo al "Regolamento concernente le modalità di gestione delle agevolazioni fiscali degli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica";

VISTO l'art.2, comma 2, del D.M. 26 febbraio 2002 concernente "Determinazione dei consumi medi per prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa;

CONSIDERATO che le Regioni hanno facoltà di intervenire sui valori ha/coltura di cui al suddetto D.M. 26 febbraio 2002, aumentandone i limiti in esso stabiliti, in funzione delle rispettive specificità territoriali e tecniche colturali;

VISTE:

- la D.G.R. 843 del 5 settembre 2003, recante " Approvazione delle tabelle ettaro/coltura e Linee Guida sulle procedure per la concessione di carburanti agricoli agevolati (S.O. n° 2 al BUR n° 28 del 10 ottobre 2003)";
- la D.G.R. 7 novembre 2006, n. 806 concernente "Approvazione delle nuove tabelle per la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa nella Regione Lazio" (pubblicata nel BURL N. 35 del 20 dicembre 2006);

PRESO ATTO che, in relazione al rapido espandersi sulla coltivazione dell'actinidia del cancro batterico causato dal batterio *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*, l'Area Servizi tecnici e scientifici - Servizio fitosanitario regionale della Direzione regionale Agricoltura ha fissato linee guida per la prevenzione e il controllo di detta fitopatia;

RILEVATO che tali linee guida prevedono:

- azioni mirate a contenere l'espandersi del batterio attraverso misure di prevenzione di carattere generale attuando pratiche agronomiche volte a creare un microclima sfavorevole al suo sviluppo;
- tecniche di difesa chimica da attuarsi con almeno tre trattamenti fitosanitari calendarizzati a fine dicembre, fine gennaio e fine febbraio cui devono aggiungersi ulteriori trattamenti in coincidenza con eventi che provocano ferite alle piante (potatura, raccolta, forti venti, grandinate, gelate);

CONSIDERATO che, in ragione di quanto dettagliato nelle linee guida sopra richiamate, si può realisticamente affermare che annualmente il numero dei trattamenti fitosanitari cui gli agricoltori devono ricorrere per cercare di contenere e prevenire il diffondersi del batterio, può dirsi

superiore di circa il 50% rispetto al numero di trattamenti medio ordinariamente effettuati sull'actinidia;

PRESO ATTO che le disposizioni regionali che regolano le assegnazioni di carburante agricolo fiscalmente agevolato, da ultimo quelle approvate con la citata D.G.R., n. 806/2006, relativamente alla coltivazione dell'actinidia, stabiliscono in via ordinaria, per la voce **trattamenti**, un quantitativo di carburante annuo pari a litri 100 per ettaro;

RITENUTO, al fine allineare per la coltivazione dell'actinidia il predetto quantitativo ora assegnabile per la voce trattamenti alle nuove e stringenti esigenze di difesa fitosanitaria di detta coltura, di consentire una assegnazione complessiva di litri 150/ha, ovvero aumentata del 50% rispetto a quella ora vigente;

RITENUTO di condizionare la suddetta maggiore assegnazione ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da ciascun utente richiedente il quantitativo aggiuntivo, da acquisirsi a cura dei Comuni capofila competenti, con la quale si autocertifica l'utilizzazione del carburante **“esclusivamente per la difesa fitosanitaria del Kiwi in relazione alla lotta al batterio *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*”**;

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di aumentare del 50% per ettaro il quantitativo di carburante fiscalmente agevolato ora assegnabile per la voce trattamenti relativamente alla coltivazione dell'actinidia adeguandolo alle nuove e stringenti esigenze di difesa fitosanitaria di detta coltura;
- 2) di consentire, per quanto esposto al precedente punto 1) una assegnazione complessiva di litri 150/ha, ovvero aumentata del 50% rispetto a quella ora vigente;
- 3) di condizionare la suddetta maggiore assegnazione ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da ciascun utente richiedente il quantitativo aggiuntivo, da acquisirsi a cura dei Comuni capofila competenti, con la quale si autocertifica **l'utilizzazione del carburante aggiuntivo esclusivamente per la difesa fitosanitaria del Kiwi in relazione alla lotta al batterio *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae***;
- 4) di inserire nella Tabella dei consumi medi per la voce trattamenti dell'actinidia” il valore massimo assegnabile pari a litri 150 di carburante per Ha;
- 5) di comunicare la presente Determinazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- 6) di trasmettere la presente Determinazione alla LAIT S.p.A. per gli aggiornamenti sull'applicativo UMA.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dr. Luca Fegatelli